

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANARI, BRUGGER, MITTERDORFER,
FOSSON, GIRARDI e LOI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Modifiche alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il Parlamento approvò che misure preventive di polizia possano essere applicate, direttamente e soltanto dall'autorità giudiziaria, nelle forme della « sorveglianza speciale », del « divieto di soggiorno » in una o più località e dell'« obbligo di soggiorno » in un determinato comune, elencando le categorie di persone che possono esservi assoggettate. A tali categorie la legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunse quella degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. La legge 22 maggio 1975, n. 152, le ha estese a coloro che « pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato » o « alla ricostituzione del partito fascista » e ad altre categorie.

Le misure di prevenzione di polizia si sono pertanto ormai assestate nel sistema ed assolvono una loro funzione collaterale di tutela dell'ordine pubblico che nessuno sembra disconoscere; la Corte costituzionale ha

del resto affermato in ripetute occasioni la infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

Una delle misure di prevenzione è l'obbligo del soggiorno in un determinato comune, al quale può accompagnarsi il divieto di « non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza », nonchè l'obbligo di « presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa ».

L'applicazione della misura del soggiorno obbligato ha comportato e comporta, in genere, il trasferimento di persone quantomeno sospette in località il più possibile lontane dal comune di residenza. Se in tempi passati (la legge è del 1956) la cosa poteva anche essere giustificata, ai nostri giorni, con i mezzi di comunicazione e le possibilità di spostamento che abbiamo ora a disposizione, la distanza non impedisce certo che siano mantenuti, e agevolmente, i contatti con il sottobosco criminale che la misura dovrebbe invece recidere o allentare. Gli stessi contatti sono inoltre facili-

tati se la misura del soggiorno obbligato non è accompagnata dalla misura della sorveglianza speciale.

Accade così che persone obbligate al soggiorno in località lontane anche centinaia di chilometri dal comune di residenza non solo non troncano i loro traffici illeciti, ma esportano la mala pianta della criminalità, si fanno raggiungere dai loro compari, organizzano la loro attività criminosa a volte ancora più facilmente che nei paesi d'origine grazie a metodi nuovi, fanno opera di infame proselitismo e corruzione in am-

bienti che, fino al loro arrivo, erano solo in minima parte contaminati.

La presente iniziativa si prefigge lo scopo di contenere il fenomeno sopra descritto, limitando la scelta per il soggiorno obbligato ai comuni della stessa regione cui appartiene il comune di residenza, o delle regioni limitrofe, dove i soggetti sospetti ed i loro metodi criminosi sono più conosciuti e controllabili; a tale fine si propone inoltre che la misura del soggiorno obbligato sia sempre accompagnata dalle misure della sorveglianza speciale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato comune nell'ambito territoriale della regione cui appartiene il comune di residenza della persona a cui si applica il soggiorno obbligato o di una regione limitrofa ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, è inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa;

3) di ottemperare alle misure di sorveglianza speciale di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva ».

Art. 4.

L'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui non ricorrano i motivi di particolare gravità previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il presidente del tribunale può disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune diverso da quello di residenza nell'ambito territoriale della regione cui appartiene il comune di residenza o di una regione limitrofa, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ».

